

**CONFRATERNITA di S. CATERINA VERGINE e MARTIRE
ORATORIO della SS. ANNUNZIATA
PIETRA LIGURE (SV)**

REGOLAMENTO

PREAMBOLO

Nella città di Pietra Ligure, nel territorio della Parrocchia di San Nicolò, esiste e opera la Confraternita di Santa Caterina d'Alessandria Vergine e Martire. Ha per sede la Chiesa della SS. Annunziata. Ha come patrona Santa Caterina V.M. e compatroni: la Beata Vergine Maria venerata sotto il titolo di Immacolata Concezione e Santa Lucia V.M. protettrici delle Confraternite pietresi.

FINALITA'

Art. 1

La Confraternita di Santa Caterina ha fine prevalente di culto, promuove la santificazione dei confratelli e delle consorelle, esercita il culto pubblico, pratica le opere di carità, cura e mantiene i beni mobili ed immobili di sua proprietà.

DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE

Art. 2

§ 1) Possono entrare a far parte della Confraternita i fedeli di fede cattolica, sia uomini sia donne, che esprimono il desiderio di condividere l'esperienza di vita cristiana confraternale;

§ 2) l'aspirante chiede al Priore della Confraternita di essere accettato nel sodalizio

§ 3) Sarà cura del Consiglio Direttivo, udito il parere del Maestro dei Novizi e ricevuto il nulla-osta dell'Assistente Ecclesiastico, ammettere il candidato alla Confraternita;

§ 4) Qualora il candidato sia ammesso a entrare a far parte della Confraternita nella successiva festa di Santa Caterina riceverà la vestizione con cappa e cingolo iniziando l'anno di noviziato.

§ 5) Al termine dell'anno di noviziato sarà cura del Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del candidato, udito il parere del Maestro dei Novizi di comunicargli l'ammissione alla Confraternita. Il completamento della vestizione mediante la consegna del tabarrino, avverrà nella prima festa di Santa Caterina V.M.

Art. 3

§ 1) E' cura del Consiglio Direttivo conferire il titolo di Confratello Onorario a quella persona, non facente parte della Confraternita, che ha dato esempio di

particolare benemeranza nei confronti della stessa. Non avrà né voce attiva né passiva, ne potrà indossare le insegne della Confraternita.

§ 2) In casi particolari, sono ammessi a coadiuvare gli iscritti effettivi, per straordinari impegni, alcuni fedeli battezzati e di provata Fede Cattolica. Essi possono indossare la divisa della Confraternita per lo stretto tempo che necessita. Vengono definiti *simpatizzanti* della Confraternita di Santa Caterina. Non hanno né voce attiva né passiva.

ELEZIONI

Incarichi

Art. 4

§ 1) Il Priore è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei Confratelli. Il suo mandato dura tre anni ed è il legale rappresentante della Confraternita. A questo incarico possono essere eletti solo i confratelli-consorelle che hanno maturato, al giorno delle elezioni, il terzo anno consecutivo di iscrizione alla Confraternita.

§ 2) Il Vice Priore, in caso di assenza del Priore ne fa le veci.

§ 3) Il Segretario cura tutte le funzioni di segreteria.

§ 4) Il Tesoriere espleta tutti i doveri della contabilità.

§ 5) I Consiglieri, ognuno nelle proprie mansioni, coadiuvano il Priore affinché siano attuate le delibere del Consiglio.

§ 6) I Revisori dei conti vidimano, annualmente, le scritture contabili. Qualora riscontrino irregolarità, sono tenuti ad informare l'Economo Diocesano.

Durata e designazione degli incarichi

Art. 5

§ 1) Le elezioni atte a nominare il Priore ed il Consiglio Direttivo si terranno alla fine di ogni triennio entro la fine del mese di novembre.

In casi eccezionali il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare nuova data.

§ 2) La convocazione dell'Assemblea Generale sarà comunicata, per iscritto, ad ogni membro effettivo almeno dieci giorni prima della data stabilita.

§ 3) Il Priore eletto che ha accettato l'incarico ed è stato confermato dall'Ordinario diocesano, si insedierà, ufficialmente, la domenica successiva alla conferma nella quale presterà giuramento.

§ 4) Il Priore eletto, entro sette giorni dalla data della sua elezione, convocherà per iscritto, unitamente al Parroco, gli otto Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti per procedere alla nomina di Vice Priore, Segretario e Tesoriere.

§ 5) Alla presenza dell'Assistente Ecclesiastico, tenuto conto del bene della Confraternita e delle inclinazioni individuali, sono nominati, uno ad uno dai membri eletti: il Vice Priore, il Segretario e il Tesoriere. Ciò avviene dopo adeguata consultazione fra i membri eletti, procedendo carica per carica nell'ordine: Vice- Priore, Segretario e Tesoriere.

§ 6) I Confratelli con mansioni di: Vice Priore, Segretario o Tesoriere, che si trovassero nelle condizioni di non poter adempiere al proprio servizio possono mettere a disposizione l'incarico pur restando membri di Consiglio. Qualora non vi sia la possibilità di trovare immediato accordo fra i membri di Consiglio, il Priore assumerà l'incarico "ad interim". Successivamente si procederà alla nomina, all'interno del Consiglio stesso, di un altro Confratello che ne assumerà l'incarico.

Formazione del seggio ed operatività elettive

Art. 6

L'Assemblea nomina tra gli iscritti il Presidente di seggio che a sua volta designa due scrutatori. All'inizio delle operazioni di voto il Presidente di seggio apre l'urna ne fa visionare l'interno, indi la chiude, coadiuvato dagli scrutatori e la sigilla.

Art. 7

§1) La scheda per l'elezione del Priore e del Consiglio Direttivo è di colore bianco. Essa deve contenere l'elenco dei cognomi e nomi di tutti i Confratelli e Consorelle.

Tale elenco, deve essere disposto sulla scheda, in ordine alfabetico dall'alto in basso sul nome del candidato prescelto dovrà essere apposta la preferenza. Nella medesima scheda, occorre apporre la dicitura: *"si può esprimere fino ad un massimo di 8 preferenze, ogni altro segno annulla la presente scheda"*.

Art. 8

§ 1) Assieme alla convocazione per l'assemblea generale viene inviata la scheda con il nome di tutti i Confratelli e Consorelle iscritti regolarmente nell'anno in corso, con in calce il timbro del sodalizio di colore rosso. Per gli iscritti che non avessero rinnovato l'iscrizione, unitamente alla convocazione ed alla scheda verrà inviata un avviso per il rinnovo.

L'iscritto non in regola con il tesseramento, per votare deve prima rinnovare la sua iscrizione.

L'iscritto, dopo aver votato deve piegare all'interno la scheda e deporla nell'apposita urna. terminate le operazioni di voto il Presidente di seggio apre l'urna ed effettua il conteggio pubblico dei suffragi sottoponendone l'esito al Parroco che procederà alla proclamazione degli eletti.

§ 2) In caso di parità di uno o più Confratelli o Consorelle ha diritto di accettare l'incarico colui/colei che anagraficamente è più anziano.

INCARICHI PARTICOLARI

Art. 9

§ 1) All'interno della Confraternita sono nominati dal Consiglio Direttivo, due congregati ai seguenti incarichi: il Maestro delle Cerimonie, il Maestro dei Novizi. Non sono incarichi elettivi, la loro durata segue il mandato del Consiglio Direttivo.

§ 2) Il Maestro delle Cerimonie, udito il parere dell'Assistente Ecclesiastico, cura con particolare dedizione tutte le celebrazioni liturgiche che si tengono nel nostro Oratorio adottando tutte le misure atte al miglior svolgimento delle stesse.

§ 3) Il Maestro dei Novizi è colui che cura la formazione morale e spirituale dei Confratelli che hanno chiesto di entrare a far parte della Confraternita.

INSEGNE

Art. 10

§ 1) La divisa che indossa il Confratello è composta dalla: cappa di tela bianca, che arrivi sotto il ginocchio, di cingolo e tabarrino color rosso/violaceo.

Il cingolo sia annodato e cadente sul lato sinistro della cappa. Il tabarrino posto sulle spalle e cadente fino alla cintola.

§ 2) Il Priore ha divisa uguale agli altri Confratelli, nella durata del suo incarico indossa l'apposito tabarrino per segno distintivo. A sua discrezione, usa o delega il trasporto del pastorale che reca la statua della Santa titolare. Anche il vice Priore ed il Maestro dei Novizi indossano l'apposito tabarrino.

§ 4) Quando si partecipa alle liturgie in cui è previsto indossare la divisa si curi che la stessa sia pulita e stirata. E' obbligo indossare pantaloni lunghi e calzare scarpe chiuse.

§ 5) Il Confratello che non indossa la divisa, quando prescritta, non può prendere posto accanto agli altri Confratelli.

§ 6) Qualora il Confratello presenti le proprie dimissioni dalla Confraternita o ne cessi per vari motivi la condizione di Confratello è obbligato a restituire la divisa alla Confraternita.

§ 7) Qualora il Confratello sia deceduto, se ha espresso il desiderio di essere vestito con la divisa della Confraternita, può farlo. Se al momento ricopre l'incarico di Ufficiale il tabarro sarà posto sulla bara.

AMMINISTRAZIONE

Quota statutaria

Art. 11

Secondo quanto disposto dalle vigenti norme si stabilisce che:

§ 1) Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo decida in merito al valore della quota statutaria da applicare ai Confratelli;

§ 2) Il tempo in cui occorre che essa venga versata nella cassa della Confraternita è compreso dal 1 gennaio al 31 marzo.

§ 3) Se entro tale termine vi fossero dei Confratelli inadempienti occorre siano avvertiti, tramite apposita comunicazione scritta, ricordando di versare la quota.

§ 4) Qualora vi fossero dei Confratelli inadempienti di un anno, due o tre, occorre siano avvertiti con apposita comunicazione scritta informandoli della posizione in cui si trovano, invitandoli a versare le quote statutarie in arretrato.

§5) Accertato che il Confratello non ha regolarizzato 3 quote arretrate, non fa più parte della Confraternita, pertanto gli si invierà apposita comunicazione scritta invitandolo a restituire l'abito.

Comunicazioni

Art. 12

Al fine di rendere informati tutti i Confratelli circa gli impegni e le iniziative intraprese dal Consiglio occorre che, in vista di tali appuntamenti, venga data a tutti debita informazione scritta, almeno cinque giorni prima, mediante apposite circolari da recapitare ad ogni singolo Confratello e che una copia di essa sia affissa presso la bacheca posta al di fuori della sede.

Logo

Art. 13

§ 1) Forma il simbolo della Confraternita un ovale con la scritta "Confraternita di Santa Caterina V.M." e con al centro l'immagine della Santa Patrona.

§ 2) Qualora un Confratello abbia intenzione di far uso del logo o della denominazione della Confraternita deve richiedere apposita autorizzazione per iscritto motivandone l'istanza. La domanda sarà valutata dal Consiglio Direttivo che si esprimerà a maggioranza.

FESTE

Art. 14

§ 1) Con particolare devozione, celebra nel proprio Oratorio, in modo solenne le seguenti feste: la Madonna del Rosario e Santa Caterina d'Alessandria.

PROCESSIONI

Art. 15

La Confraternita partecipa alle processioni Parrocchiali sia tradizionali che straordinarie.

Art. 16

§1) I Confratelli che prendono parte ai cortei si posizionano:

- dietro lo stendardo durante il funerale di un Confratello;
- dietro allo stendardo e davanti al Crocifisso durante le processioni;

§2) I Confratelli nelle processioni sfileranno in fila per due rispettando il seguente ordine:

- novizi;
- l'ordine di anzianità di vestizione, dal più giovane al più vecchio, per coloro che non hanno incarichi;
- i Consiglieri;
- i Funzionari o Ufficiali;
- il Priore.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Esequie

Art. 17

§ 1) Il Confratello è tenuto ad indossare la divisa durante il rito della celebrazione delle esequie di un membro della Confraternita;

§ 2) circa le modalità di partecipazione dei Confratelli al funerale di uno di essi occorre prendere preventivi accordi con il Parroco del luogo ove si tiene la celebrazione;

§ 3) qualora ci si trovi nella necessità di ospitare un Confratello o una Consorella defunti nell'Oratorio occorre chiedere i dovuti permessi al Parroco e concordare anche iniziative di suffragio;

§ 4) la vigilia dei funerali sarà recitato nell'Oratorio o nella casa del defunto, secondo la tradizione, il S. Rosario in suffragio;

§ 5) è bene che, alcuni Confratelli, accompagnino la salma dall'Oratorio alla Parrocchiale, se possibile indossando la divisa della Confraternita.

§ 6) nell'Oratorio, la domenica successiva, al termine della S. Messa verranno recitate preghiere e non appena possibile si farà celebrare nell'Oratorio una S. Messa in suffragio del defunto dandone tempestivo avviso ai famigliari. I Confratelli presenzieranno in divisa.

Suffragi

Art. 18

§1) Nel mese di novembre, dal giorno 3 al giorno 9 si celebri, nell'Oratorio, l'Ottavario dei Defunti, nel corso del quale si ricorderanno tutti gli iscritti, i Cappellani ed i benefattori defunti.

§ 2) Qualora venga a mancare il congiunto di un iscritto ci si attivi affinché si provveda alla partecipazione di alcuni Confratelli al funerale. In questo caso, salvo particolari circostanze, si presenzierà senza divisa. La domenica successiva, in Oratorio dopo la S. Messa verranno recitate le preghiere e non appena possibile si farà celebrare, nell'Oratorio, una S. Messa in suo suffragio dandone tempestivo avviso.

Opere di Carità

Art. 19

Sarà cura del Consiglio Direttivo, in collaborazione con gli organismi parrocchiali, stabilire annualmente le iniziative di carità da intraprendere nel corso dell'anno, operando in modo particolare nei periodi dell'Avvento e della Quaresima.

Tutela del patrimonio artistico e culturale

Art. 20

Le opere d'arte di proprietà della Confraternita, soggette a vincoli di tutela, al fine di preservarle da eventuali danni e volendo limitare rischi derivanti da trasporti, possono essere trasportate o esposte all'interno del territorio della Parrocchia di San Nicolò in Pietra Ligure. Qualora si presenti la straordinaria

necessità di uscire da tale ambito, si provvederà, tramite delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, chiedendo le debite autorizzazioni agli organi preposti al rilascio di tale benestare.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per cambiare le norme contenute nel presente Regolamento occorre la maggioranza assoluta dell'Assemblea appositamente convocata ed il nulla Osta dell' Assistente Ecclesiastico. Di seguito, il testo dovrà essere sottoposto al Vescovo diocesano per ottenerne l'approvazione e la promulgazione.

Art. 22

Il presente Regolamento si compone di ventitre articoli, entra in vigore dalla data di approvazione concessa dal Vescovo. Tale documento deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che sono ascritti alla Confraternita raccomandando particolarmente ad ogni Confratello di osservarlo e farlo osservare scrupolosamente in ogni sua parte.

Art. 23

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nel codice di diritto canonico e quanto disposto dallo Statuto Diocesano per le Confraternite, emanato dal Vescovo il 29 giugno 1993 con le successive modifiche, e dallo Statuto della Confraternita.